

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

41.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (2682);	
CIRILLO ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (498);	
VETRONE: Interventi per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (2225)	351
PRESIDENTE	351, 355
BOTTA, <i>Relatore</i>	355
FERRETTI	355

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (2682) e delle proposte di legge Cirillo ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (98); Vetrone: Interventi per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (2225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cirillo ed altri: « Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 »; e Vetrone: « Interventi per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ».

Comunico che il relatore, onorevole Botta, ha formulato, insieme agli altri membri del gruppo informale di lavoro, una nuova ste-

La seduta comincia alle 11,30.

CARRÀ, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

sura del testo unificato dei progetti di legge in discussione, che risulta pertanto diverso rispetto a quello che è stato distribuito nel corso delle recenti ferie natalizie. Durante un incontro svoltosi ieri con i rappresentanti degli enti locali, sono state apportate alcune aggiunte significative e modifiche al testo in questione. Do pertanto lettura degli articoli del testo unificato, nella nuova formulazione.

ART. 1.

Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i proprietari di unità immobiliari comprese in un edificio danneggiato allorquando sia necessaria la totale demolizione del fabbricato.

La relativa domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di notificazione all'interessato del provvedimento che dispone la demolizione di cui al primo comma.

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso ai proprietari di fabbricati emigrati all'estero per motivi di lavoro anche successivamente alla data del terremoto, purché conservino la cittadinanza italiana, secondo le norme stabilite per i prestatori di lavoro subordinato, pubblico e privato, di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento del finanziamento della perizia ancorché la ricostruzione avvenga su area diversa ».

ART. 4.

All'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Gli impegni di spesa relativi alla concessione dei contributi di cui al comma pre-

cedente, possono essere assunti in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi purché i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti ».

ART. 5.

L'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« L'importo del contributo concesso per la ricostruzione o riparazione è erogato nel modo seguente:

30 per cento a titolo di anticipazione;

30 per cento dopo il completamento del rustico, a seguito della dichiarazione del direttore dei lavori approvata dall'ufficio del genio civile;

30 per cento dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori, approvata dall'ufficio del genio civile;

10 per cento, dopo il collaudo da effettuarsi entro un anno dal certificato di regolare esecuzione dei lavori ».

ART. 6.

I benefici di cui al primo comma dell'articolo 16 e all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche nel caso delle sole pertinenze di fabbricati rurali, per il ripristino della consistenza volumetrica esistente al momento del terremoto del 1962.

ART. 7.

Per la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate nei comuni per i quali sono stati disposti i piani di ricostruzione ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, si applicano le provvidenze di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modifiche ed integrazioni, tutti i proprietari di immo-

bili per un massimo di tre unità immobiliari indipendentemente dal danno subito.

La domanda per ottenere le provvidenze di cui ai precedenti commi deve essere prodotta entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano, o, qualora il piano sia già stato approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

I limiti di contributo di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono elevati nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, in favore dei proprietari che alla data del 1° gennaio 1973 non abbiano iniziato la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto.

A favore del proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata, costituita da non più di tre vani utili e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia, che sia composta di almeno sei membri, il limite massimo del contributo è elevato a lire 10 milioni.

Limitatamente ad una sola unità immobiliare, i contributi di cui al comma precedente, relativi anche all'acquisto dell'area nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, saranno concessi anche ai proprietari che intendono ricostruire l'abitazione in comune diverso da quello in cui è ubicata purché nell'ambito del territorio dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la ricostruzione dei fabbricati rurali ed annesse pertinenze ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9.

L'ufficio competente provvede all'aggiornamento degli importi ammessi a contributo, in base a perizie già approvate, con l'applicazione della percentuale di incremento dei prezzi annualmente accertata ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610.

La norma di cui al precedente comma si applica anche relativamente ai decreti già emessi di concessione del contributo, quando i lavori non siano stati iniziati alla data del 1° gennaio 1973.

ART. 10.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Al proprietario di fabbricato, urbano o rurale, che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del cinque per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge ».

ART. 11.

All'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'approvazione del piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona ai sensi del primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione della pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti è effettuata secondo i criteri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, con provvedimento del sindaco, che costituisce titolo per la concessione del contributo per la ricostruzione spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati.

Le aree espropriate sulle quali sia stata ultimata la ricostruzione saranno trasferite gratuitamente in proprietà agli assegnatari aventi titolo alla concessione del contributo per la ricostruzione.

La relativa trascrizione sui registri immobiliari e catastali avverrà con apposito provvedimento del sindaco ».

ART. 12.

Per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati adibiti ad esercizi artigianali, commerciali e professionali, si applicano, per quanto concerne la determinazione dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1974, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13.

Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento sono effettuati a cura e a spese dello Stato.

ART. 14.

I contributi previsti dalla legge 3 dicembre 1964, n. 1259, e dalla presente legge saranno concessi in relazione agli atti tecnici esibiti sempre che sia stata presentata la domanda di contributo successivamente al 21 agosto 1962 entro i termini stabiliti dagli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dall'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

ART. 15.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della presente legge la consistenza familiare è riferita alla data del 1° gennaio 1973.

ART. 16.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente:

« Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, ai coltivatori diretti, agli artigiani nonché ai pensionati delle predette categorie e ai pensionati di guerra, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a) sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961 i redditi diversi da quelli delle categorie C/1 e C/2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300 mila ».

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'articolo 3 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del dieci per cento per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione del finanziamento della perizia ».

ART. 18.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è revocato qualora le opere non siano state ultimate entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione dell'anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal competente ufficio ».

ART. 19.

Ai privati proprietari di aree comprese nei piani di ricostruzione e di zona è consentita l'utilizzazione diretta della superficie indispensabile alla ricostruzione delle proprie unità immobiliari, secondo la tipologia edilizia prevista.

Qualora nel termine di sei mesi dalla concessione del contributo per la ricostruzione, i lavori non siano stati iniziati, le aree non utilizzate saranno soggette all'espropriazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

ART. 20.

Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dagli articoli 1, 18, 20, 21, 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1974, n. 1259, nonché dall'articolo 13 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 500 milioni per l'esercizio 1974;
lire 500 milioni per l'esercizio 1975;
lire 1 miliardo per l'esercizio 1976;
lire 1.500 milioni per l'esercizio 1977;
lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

ART. 21.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 45 mi-

liardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nei seguenti esercizi:

lire 4.500 milioni nell'esercizio 1974;
lire 4.500 milioni nell'esercizio 1975;
lire 9.000 milioni nell'esercizio 1976;
lire 13.500 milioni nell'esercizio 1977;
lire 13.500 milioni nell'esercizio 1978.

Gli importi di cui al primo comma, in quanto riferentisi all'edilizia residenziale privata, saranno assegnati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, alle regioni cui appartengono i comuni indicati nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dello Stato per l'anno finanziario 1974 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Le aggiunte e le modifiche contenute negli articoli di cui ho dato lettura, comportano la necessità di rinviare questo nuovo testo unificato, elaborato dal gruppo informale di lavoro, alla V Commissione bilancio, per chiederne il parere non solo in ordine alle variazioni di utilizzo dei 50 miliardi stanziati originariamente, ma anche in relazione alle diverse formulazioni e alle nuove proposte inserite nel testo.

Ritengo quindi di dover suggerire alla Commissione di fare proprio il testo elaborato dal gruppo informale di lavoro, cosicché,

una volta inviatolo alla V Commissione bilancio e ricevutone il parere, si possa procedere a una più specifica discussione e alla definitiva approvazione del testo medesimo.

BOTTA, *Relatore*. Concordo con l'opinione espressa dal Presidente: mi riservo di illustrare il nuovo testo, articolo per articolo, una volta che la V Commissione bilancio abbia espresso su di esso il suo parere.

FERRETTI. Occorrerebbe fare in modo che la V Commissione renda al più presto il suo parere, cosicché noi possiamo discutere questo testo unificato nei primi giorni della prossima settimana.

PRESIDENTE. Io stesso solleciterò la V Commissione affinché emetta il proprio parere entro martedì della prossima settimana, in modo che noi possiamo, mercoledì o giovedì prossimo, discutere questo testo unificato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il nuovo testo unificato del disegno di legge n. 2682 e delle proposte di legge n. 498 e n. 2225, elaborato dal gruppo informale di lavoro - e che la Commissione fa proprio, approvandolo in linea di principio - viene inviato alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO